



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

Al Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico
Geom. Vito Buonomo

Alla Segretaria Generale
anche n.q. di responsabile della Trasparenza e Legalità
Dott.ssa Stefania Pignetti

All'ANAC
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
PEC: campania.controllo@corteconticert.it

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

E.p.c

Al Ecc.mo Signor Prefetto di Caserta
Dr. Giuseppe Castaldo
Pec: protocollo.prefce@pec.interno.it

Al Sindaco
Dott. Ernesto di Mattia

All'Assessore all'Ambiente
Gaetano Lavino

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI E PROVVEDIMENTI CON RISCONTRO URGENTE-
DETERMINA N° 4 DEL 11.01.2022 – “REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO TARI ANNO 2022 – IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO”

Gli Scriventi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Sant'Arpino, ai fini del corretto espletamento del proprio mandato e nei propri compiti Istituzionali, con la presente significano quanto segue:

PREMESSO:

- **Che** con determina n° 4 del 11/01/2022 del Responsabile Settore Tecnico - Servizio Urbanistica, Geom. Vito Buonomo, che si offre in comunicazione, avente ad oggetto “**Redazione del piano economico finanziario tari anno 2022 - impegno spesa – affidamento**” provvedeva ad affidare “all’Ing. Silvestro Treviglio, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, p. iva 04036630616, la redazione del Piano Economico Finanziario Tari anno 2022 per un importo complessivo di € 4.950,00 oltre c.n.p.a.i.a. e iva;”
- **Che** nella determina non vi è alcun riferimento circa le specifiche della trattativa effettuata sul MePA, precisamente il numero di RDO, e di tutti gli atti prodromici e consequenziali alla determina richiamata in oggetto (capitolato speciale di appalto, lettera di invito, ecc)

- **Che** nella stessa determina non risulta effettuata la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né l'assenza di impedimenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001
- **Che** non sono stati garantiti gli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 D.lgs 50/2016;
- **Che**, dalla lettura della determina di cui in oggetto, non risulta richiamata la determina a contrarre come previsto ex art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016, **dalla linea guida n° 4 ANAC** e a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020, dal quale si evincano i contenuti di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che quando si parla di determina a contrarre o, secondo legge, atto equivalente, si deve intendere evidentemente il decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti, risultando complesso individuare un atto equivalente alla determina a contrarre, visto che quest'ultima deve contenere la prenotazione dell'impegno di spesa, nel rispetto della normativa contabile non derogata dalla citata norma emergenziale;
- **Che** nella determina di cui sopra non viene richiamato il criterio di scelta dell'operatore e le motivazioni che hanno determinato tale scelta, ciò è ribadito da giurisprudenza recentissima (Consiglio di Stato, sez IV, sentenza 23 aprile 2021, n. 3287) che sottolinea come negli affidamenti diretti nel sotto soglia comunitaria la stazione appaltante deve motivare in merito alla scelta dell'affidatario, "dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione (Linee Guida A.N.A.C. n. 4, par. 4.3.1). Con la decisione di procedere mediante affidamento diretto (foss'anche nelle fattispecie di cui alla lett. b), co. 2 dell'art. 36 del Codice, oggi derogabile) l'eventuale previsione della possibilità di consultare più preventivi non impedisce la successiva negoziazione con il professionista incaricato che abbia presentato un preventivo ritenuto congruo da parte della stazione appaltante. Inoltre, se il procedimento dell'affidamento diretto, pur con previa richiesta di preventivi, (oggi anche rafforzato a causa "dell'emergenza sanitaria in atto"), lascia libero il RUP "di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze" è pur sempre obbligatorio che di questo il RUP dia "chiaramente atto nel provvedimento di affidamento". Sul punto, si precisa altresì che le misure anticorruzione sulle collaborazioni occasionali introdotte all'interno del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 impongono che sia resa pubblica la procedura comparativa per il conferimento degli incarichi anche se di modesto importo.
- **Che** pur volendo considerare, la determinazione oggetto del presente controllo, quale ".....atto di avvio del procedimento equivalente" nella stessa non è correttamente prevista l'imputazione contabile della spesa, dovendo quest'ultima avere caratteristiche tipiche nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014. In particolare la determina a contrarre, per quanto attiene all'impegno di spesa, non può limitarsi a dare atto che nel bilancio è stata prevista la spesa necessaria a garantire l'affidamento e che ci si riserva di procedere all'impegno della stessa a seguito di aggiudicazione. Tale modus operandi, pur rilevando che nel bilancio è stata prevista la spesa derivante dal contratto di che trattasi, non appare in linea con il principio generale secondo cui l'impegno di spesa è elemento necessario ed indispensabile della procedura di affidamento e deve sempre precedere la procedura stessa, non può essere successivo all'aggiudicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, anche a voler considerare la determina a contrarre, con la quale viene indetta la gara, una prenotazione della spesa, che si tramuta in un impegno definitivo sullo stanziamento a seguito di aggiudicazione, non vi può essere coincidenza fra aggiudicazione e lo stanziamento di bilancio. (**Deliberazione ANAC n. 971 del 20.09.2017**);
- **Che** la determina di cui in oggetto non risulta conforme alla normativa che regola l'affidamento di tale incarico professionale, anche dal punto di vista della regolarità contabile, secondo le precedenti motivazioni;

- **Che** come si evince altresì dalla suddetta determinazione, la motivazione a supporto è.....
“CONSIDERATO che l'attuale organico tecnico dell'Area IV - Lavori Pubblici – (Manutenzione – Risorse Idriche – Urbanistica – SUAP - Ambiente e Servizi Cimiteriali) è composto da un Ingegnere ed un Geometra qualificati cat. D, che non riescono nemmeno a fronteggiare il quotidiano e che certamente non possono essere distolti per acquisire la padronanza del procedimento e tutti i dati occorrenti per poter formulare una documentazione così importante e delicata.
- che l'ing. Treviglio Silvestre, risulta essere dipendente del Comune di Parete, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico Cat. D e che, non viene dato atto, nella determina, dell'autorizzazione che lo stesso ha ricevuto da parte dell'Ente per cui lavora;

Tutto quanto sopra premesso, la determina 4/2022 è illegittima anche perché non rispetta la normativa in materia di conferimento di incarichi a professionisti esterni alla PA, che richiedono delle competenze altamente qualificate, da svolgere in maniera autonoma. Trattandosi di impiego di risorse pubbliche, la legge (e la Giurisprudenza Amministrativa e Contabile) pone precisi limiti e detta specifici presupposti perché ciò possa avvenire. Infatti gli incarichi possono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporanee a soggetti esterni esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza, tra l'altro, dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento e, nello specifico deve essere data adeguata motivazione dei seguenti elementi:

- deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico. Il responsabile competente all'affidamento deve motivare l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire nell'atto di attivazione della procedura finalizzata all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico. Tale requisito, nel caso di specie, non risulta in alcun modo soddisfatto. Nel Comune di Sant'Arpino, infatti, è presente personale interno qualificato, cat. D ingegnere che, non essendo posizione apicale può e deve ottemperare nel merito; a nulla rilevando il riferimento ad un generico carico di lavoro eccessivo. Non viene, infatti, in alcun modo spiegato quali siano le situazioni reali e fattuali che rendono necessario il ricorso ad un professionista esterno, e che, di conseguenza, impediscono al personale interno di provvedervi. SUL PUNTO è NECESSARIO PRECISARE CHE, DA SEMPRE, QUESTO TIPO DI SERVIZIO è STATO EFFETTUATO DAL PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SENZA ALCUN RITARDO E SENZA PROBLEMI DI SORTA, ESSENDO IL PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE ADEGUATAMENTE PREPARATO E SUFFICIENTE PER FAR FRONTE A QUESTO TIPO DI LAVORO ED ESIGENTE, RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. NON SI CAPISCE, IN SOSTANZA, QUALE SIANO LE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE QUESTA VOLTA E QUALI SIANO GLI ELEMENTI OSTATIVI PER IL PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. Le motivazioni addotte in determina appaiono come clausole di stile, prive di qualsivoglia fondatezza.
- Non risulta adeguatamente motivata la scelta. Non si evince (manca anche l'allegazione del curriculum professionale) la competenza specifica del professionista incaricato e la ragione della scelta dello stesso rispetto ad altri, motivazione che non può essere indicata in maniera generica, stante la delicatezza dell'incarico conferito e la specificità delle competenze richieste per la predisposizione del PEF del servizio di gestione urbana, che presuppone l'apporto, per quanto di competenza, di diversi Settori dell'Ente: Ambiente, Economico, Finanziario/Tributi;
- neanche l'importo del compenso è adeguatamente motivato e calcolato, essendo ciò necessario sia al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta (e non per restare al di sotto di limiti normativamente predisposti) sia per consentire un utilizzo oculato ed efficace delle risorse comunali, già esigue essendo l'ente in dissesto finanziario così come dichiarato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2019 ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'affidamento degli incarichi può essere correttamente effettuato solo nei limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
- che, dalla lettura della determina, non si capisce bene di cosa debba effettivamente occuparsi l'ing. Silvestro Treviglio. Risulta, infatti, una evidente discrasia tra l'oggetto della determina e il “ritenuto”

della stessa. In buona sostanza, non si comprende se il professionista incaricato debba provvedere a determinare gli importi delle tariffe TARI, ovvero di provvedere “ai lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento nel cimitero comunale e all’assistenza e manutenzione comunale degli impianti di sollevamento negli uffici pubblici”.

Tutto ciò premesso e considerato, gli scriventi

CHIEDONO

alle SS.LL in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, con l’urgenza che il caso richiede, di VERIFICARE e RELAZIONARE agli Scriventi, in maniera dettagliata e documentata, in merito a tutto quanto sopra indicato, affinché vengano tutelati gli interessi e le ragioni dell’Ente Comune di Sant’Arpino.

Inoltre gli Scriventi chiedono che venga previamente acquisito il parere del Segretario Generale nel merito, anche nella sua qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

In mancanza di riscontro, saremo costretti a tutelare compiutamente i diritti e gli interessi dell’Ente nelle sedi competenti.

Si coglie l’occasione, inoltre, per chiedere, a tutti gli Enti in indirizzo, di vigilare sull’operato degli uffici. Tanto si deve al fine di ristabilire, ove mai compromessa, la situazione di legalità.

Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

Salvatore Lettera



Jolanda Boerio




Anna Pezzella



Francesco Pezone



Nicola Della Rossa



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

SETTORE : **TECNICA**
SERVIZIO : **Urbanistica**

DETERMINA n° 4 DEL 11/01/2022

**OGGETTO : REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 - IMPEGNO
SPESA - AFFIDAMENTO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA Geom. Vito Buonomo

VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 13 dicembre 2021 con il quale veniva affidato l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area VA - Manutenzione, Risorse Idriche, Patrimonio, Lavori Pubblici, Urbanistica e SUAP -al geometra Vito Buonomo con il correlativo incarico della posizione organizzativa;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che: - il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe; - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); - l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021); - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'attuale organico tecnico dell'Area IV - Lavori Pubblici – (Manutenzione – Risorse Idriche – Urbanistica – SUAP - Ambiente e Servizi Cimiteriali) è composto da un ingegnere ed un geometra che non riescono nemmeno a fronteggiare il quotidiano e che certamente non possono essere distolti per acquisire la padronanza del procedimento e tutti i dati occorrenti per poter formulare una documentazione così importante e delicata;

VISTA la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) con la quale tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per la fornitura dei beni e all'acquisto di servizi di importo superiori ai 5.000,00 €;

VISTA la disponibilità da parte dell'ing. Silvestro Treviglio esperto nel settore;

VISTO il CIG Z1E34C2861;

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista n. 0044073 del 12 gennaio 2021 Inarcassa;

RITENUTO, stante la necessità, provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento nel cimitero comunale oltre all'affidamento dell'assistenza e manutenzione annuale degli impianti di sollevamento negli uffici pubblici secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 2016 che testualmente prevede:

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

E' stato recentemente confermato con riferimento alla determina a contrarre semplificata che il [comma 2 dell'art. 32](#) del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

A sua volta l'ANAC, nelle [Linee guida n. 4](#), di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" a tal proposito specifica che "Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori". La corretta interpretazione sistematica delle predette norme porterebbe quindi a ritenere che, per le procedure semplificate di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, è necessaria e sufficiente "la sintetica indicazione delle ragioni". È quindi sufficiente che la lettera d'invito indichi tutti gli elementi elencati nel citato art. 32, come avvenuto nella fattispecie in esame: nel caso concreto, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, la lettera d'invito indica, infatti, in maniera specifica "l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali". In base a quanto espressamente stabilito dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, come interpretato dalle citate linee guida dell'ANAC, pertanto, già la lettera d'invito con le specifiche indicazioni richieste, sarebbe sufficiente, nel caso di specie, a soddisfare le esigenze a cui è finalizzata la delibera a contrarre "semplificata". [...]

L'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce, infatti, che nelle gare sotto soglia, come quella in esame, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, ad oggetto semplificato. La disposizione in commento non indica alcuna formalità della determina a contrarre, anzi, il riferimento all'atto "equivalente ad oggetto semplificato" rende evidente l'irrelevanza delle forme e della specificità dei contenuti.

RITENUTO dover provvedere conseguentemente.

DETERMINA

PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

AFFIDARE all'ing. Silvestro Treviglio iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Caserta p. iva 04036630616 per la redazione del Piano Economico Finanziario Tari anno 2022 a fronte di € 4.950,00 oltre c.n.p.a.i.a. e iva;

IMPEGNARE la somma di € 6.279,60 al capitolo 1282, missione 09 programma 03 titolo 01.03.02 di cui € 5.233,80 per servizio ed € 1.045,80 per aliquota IVA allo Stato

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Istruttore
Geom. Vito Buonomo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vito Buonomo

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vito Buonomo

Allegato alla Determinazione del Settore TECNICA

Numero 13 del 20/01/2022 R.U.S.

Numero 4 del 11/01/2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si formula visto favorevole attestante la seguente copertura finanziaria:

importo €	Capitolo	Codice	impegno
Sant'Arpino 18/01/2022			
	Il Responsabile del Procedimento f.to		Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi f.to Dott.ssa Raffaella Cavallo

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000

Attesto che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di questo ufficio

Geom. Vito Buonomo

Sant'Arpino,